



COMUNE DI SARROCH

Città Metropolitana di Cagliari

ORDINANZA

N. **36** DEL **23/12/2019**

A-POL - AREA POLIZIA LOCALE

OGGETTO: **DIVIETO DI UTILIZZO DI PETARDI, BOTTI ED ALTRI ARTIFICI PIROTECNICI SU TUTTO IL TERRITORIO COMUNALE**

Il Sindaco

CONSIDERATO che è diffusa, in Italia la consuetudine di celebrare le festività oltre che con strumenti innocui, anche con il lancio di petardi e botti di vario genere il cui utilizzo registra un indiscriminato, consistente e pericoloso incremento in alcuni periodi dell'anno;

- che, puntualmente, la cronaca nazionale riferisce del sequestro, da parte degli organi preposti, di ingenti quantitativi di artifici illeciti, messi abusivamente in commercio per l'occasione;

- che, esiste un oggettivo pericolo, anche per i petardi, dei quali è ammessa la vendita al pubblico, trattandosi, pur sempre, di materiali esplosivi, che in quanto tali, sono comunque in grado di provocare danni fisici, anche di rilevante entità, sia a chi li maneggia, sia a chi venisse fortuitamente colpito;

- che, sia pure in misura minore, il pericolo sussiste anche per quei prodotti che si limitano a produrre un effetto luminoso, senza dare luogo a detonazione, quando gli stessi siano utilizzati in luoghi affollati o da bambini;

- che serie conseguenze negative si possono determinare anche a carico degli animali domestici nonché alla fauna selvatica, in quanto il fragore dei botti, oltre, ad ingenerare in loro un'evidente reazione di spavento, li porta frequentemente a perdere l'orientamento, esponendoli, così, anche al rischio di smarrimento e/o investimento quando tali botti non esplodono proprio a ridosso di animali vaganti o di proprietà, sia d'affezione che selvatici, causandone spesso il ferimento o la morte per ustioni e bruciature; - che possono determinarsi anche ingenti danni economici alle cose, per il rischio di incendio connesso al loro contatto con le sostanze esplosive, in particolare in danno di automobili, cassonetti etc..;

DATO ATTO che per "incolumità pubblica si intende l'integrità fisica della popolazione e per sicurezza urbana un bene pubblico da tutelare attraverso attività poste a difesa nell'ambito delle comunità locali, del rispetto delle norme che regolano la vita civile, per migliorare le condizioni di vivibilità nei centri urbani, la convivenza civile e la coesione sociale";

RILEVATA altresì la necessità di limitare comunque il più possibile rumori molesti nell'ambito urbano in tutte le vie e piazze ove si trovino delle persone, e in particolare in prossimità di scuole, uffici pubblici, luoghi di culto, luoghi di cura, rifugi per animali e colonie feline, anche ai sensi dell'articolo 659 del Codice penale (disturbo delle occupazioni e del riposo delle persone);

CONSIDERATO che sono già in atto le fasi preparatorie delle feste che tradizionalmente si svolgono in questo periodo dell'anno, e che fin da ora si sta facendo uso di artifici esplosivi;

CONSIDERATO che il perdurare della situazione potrebbe comportare situazioni di danneggiamento al patrimonio pubblico e impedirne la fruibilità e determinare lo scadimento della qualità urbana e ritenuto pertanto di dover intervenire con urgenza;

ATTESO che l'Amministrazione Comunale, ancorché nella città non siano mai stati segnalati infortuni significativi, legati al lancio di petardi, intende promuovere, una specifica attività di prevenzione, a tutela dell'incolumità dei cittadini, nella quale è fortemente impegnata anche la Polizia Locale.

VISTA la circolare 11.01.01 n. 559 del Ministero dell'Interno – Disposizioni in ordine alla sicurezza ed alla tutela dell'incolumità pubblica in occasione dell'accensione di fuochi artificiali autorizzata ai sensi dell'art.57 del T.U.L.P.S.;

VISTO il D.L.gs n° 267/2000 e s.m.i;

VISTO il D.M. del Ministero dell'Interno datato 5 Agosto 2008 ed in particolare l'art. 1 "incolumità pubblica e sicurezza urbana";

VISTO l'art. 57 del T.U. delle Leggi in materia di Pubblica Sicurezza, R.D. 18 giugno 1931 n. 773, nonché l'art. 101 del Regolamento di esecuzione del TULPS;

VISTO l'art. 703 e 650 del Codice Penale;

ORDINA ai fini della tutela dell'incolumità pubblica intesa come integrità fisica della popolazione, nonché per la sicurezza urbana ai fini del rispetto delle norme che regolano la convivenza civile, per la protezione del patrimonio pubblico e degli animali sul proprio territorio

IL DIVIETO

Di utilizzo di petardi, botti e artifici pirotecnici di ogni genere su tutto il territorio comunale;

Ferma restando l'applicazione delle sanzioni penali ed amministrative previste da leggi e regolamenti, la violazione della presente ordinanza comporta l'applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria ai sensi dell'art. 7 bis del D.Lvo 18 agosto 2000 n. 267 (da € 25,00 a € 500,00);

Le violazioni al seguente provvedimento comportano il sequestro del materiale pirotecnico utilizzato o illecitamente detenuto, ai sensi dell' art. 13 della L. n° 689/81 e s.m.i. e la successiva confisca ai sensi dell'art. 20 comma 5 legge citata.

Le violazioni in materia, perpetrate dai commercianti autorizzati o ambulanti abusivi che commercializzano "declassificati" contraffatti saranno perseguiti a termine di legge.

Agli Agenti della Polizia Locale e agli altri Agenti della Forza Pubblica è demandato di far osservare la presente Ordinanza.

Si dà atto che, in ottemperanza all'art. 54, comma 4, del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, così come modificato dall'art. 6 del D.L. 23 Maggio 2008, n. 92, convertito in Legge 24 luglio 2008, n. 125, il presente provvedimento è stato preventivamente comunicato alla Prefettura di Cagliari.

DISPONE

- che la presente ordinanza diventa efficace a seguito dell'affissione all'Albo Pretorio Comunale e pubblicazione sull'albo pretorio on-line del Comune;

- che sia trasmessa per opportuna valutazione al Signor Prefetto della Provincia di Cagliari;

- che sia trasmessa per opportuna conoscenza al Signor Questore della provincia di Cagliari, alla Stazione dei Carabinieri di Sarroch ed al Comando di Polizia Locale, per il controllo dell'osservanza del provvedimento.

AVVERTE

Avverso il presente provvedimento è ammesso, entro sessanta giorni, ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale di Cagliari, ai sensi dell'art. 21 della L. 1034/71 oppure, in via alternativa, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, entro centoventi giorni, ai sensi dell'art. 9 del D.P.R. 1199/71.

A seguito della pubblicazione del presente provvedimento verrà trasmessa opportuna comunicazione:

- Alla Prefettura di Cagliari – e-mail: sicurezza.prefca@pec.interno.it
- Alla Questura di Cagliari – e-mail: gab.quest.ca@pecps.poliziadistato.it
- Alla Stazione Carabinieri di Sarroch – e-mail: tca27881@pec.carabinieri.it
- Alla Tenenza Guardia di Finanza di Sarroch – e-mail: ca1320000p@pec.gdf.it
- Al Comando Polizia Locale di Sarroch;
- Al 118 Sarroch.

Il Sindaco

SALVATORE MATTANA

(Sottoscritto digitalmente ai sensi dell'articolo 21 D. Lgs. 82/2005 e s.m.i.)